



Dott. Simone Ghinassi

Repertorio n. 57397 Raccolta n. 24956

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

(esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.

82, terzo e quinto comma, Dlgs 117/2017)

L'anno duemilaventicinque, il giorno trenta del mese di giugno, alle ore sedici.

In Firenze, nel mio studio, piazza D'Azeglio 20.

30 giugno 2025

Davanti a me Dottor Simone Ghinassi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è presente il signor:

Giorgi Rodorico, nato a Prato il 17 luglio 1971, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della: "FONDAZIONE PROF. ENZO FERRONI - ONLUS", con sede in Sesto Fiorentino, via della Lastruccia 3, iscritta al n. 663 del Registro persone giuridiche presso la Regione Toscana, codice fiscale 94167000481.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale, alla riunione del Consiglio di Amministrazione del predetto ente convocato in questo giorno, ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) variazione statuto per registrazione al RUNTS;
- 2) varie ed eventuali.

Aderendo io Notaio alla richiesta, assume la presidenza della riunione il comparente, ai sensi di quanto disposto dallo statuto sociale, il quale constata:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo avviso trasmesso agli aventi diritto in data 13 giugno 2025;

- che sono presenti esso comparente, Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché, in videoconferenza, come previsto dallo statuto dell'ente, i consiglieri Maura Monduzzi, Michele Baglioni, Nadia Marchettini e Annantonia Martorano;

- che pertanto il Consiglio è validamente costituito ai sensi di legge e del vigente statuto ed atto a deliberare su tutti gli argomenti di cui all'ordine del giorno avanti trascritto.

Quindi il Presidente prendendo la parola sull'argomento di cui all'ordine del giorno espone agli intervenuti i motivi per cui si rende opportuno modificare gli articoli 1, 2, 8, comma 2 e 3, 11 comma 4, 15, 16 comma 2, 17 e 19 del vigente statuto sociale e di aggiungere un ultimo comma all'art. 3, al precipuo fine di adeguarlo alle disposizioni del Dlgs. 3 luglio 2017, n. 117, al fine di richiedere l'iscrizione al RUNTS, illustrando all'assemblea il contenuto delle modifi-

Registrato a Firenze

il 16/07/2025

Numero 29961

Serie 1T

che proposte.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo esauriente discussione, all'unanimità

D E L I B E R A

- di modificare così come segue i seguenti articoli dello statuto sociale:

"Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE PROF. ENZO FERRONI - ETS".

L'acronimo "ETS" dovrà essere utilizzato nella denominazione, in ogni segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione ha sede in Sesto Fiorentino, via della Lastruccia n. 3, presso il Consorzio inter-universitario per lo sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase CSGI, ubicato all'interno del Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi di Firenze.

ART. 2 - SCOPI

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

La Fondazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni;
- b) formazione universitaria e post-universitaria;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n.166 e successive modificazioni, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare, essa ha per oggetto lo sviluppo e la ricerca scientifica nei seguenti campi: metodologie e tecniche per la conservazione dei beni culturali; scienze delle superfici dei colloidi, delle inter-fasi e dei nanosistemi e loro applicazioni per il trasferimento tecnologico, anche in relazione alle tematiche connesse alla conservazione e al restauro dei beni culturali.

A tal fine essa potrà:

- organizzare la ricerca mediante raccolte e ordinamento di pubblicazioni. documenti. dati ecc ..
- sovvenzionare l'attività di ricercatori o docenti italiani e stranieri presso strutture toscane;
- attuare seminari, corsi, convegni ed ogni altra iniziativa atta a favorire l'approfondimento e lo scambio di conoscenze scientifiche;
- finanziare borse di studio per studenti meritevoli e bisognosi mediante l'erogazione di sussidi;

- promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da distribuire insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio per le medesime finalità;
- attrarre investimenti, risorse e talenti, concorrendo alla crescita innovativa.

Nelle suddette attività la Fondazione avrà cura di promuovere e favorire, preferibilmente, la collaborazione con enti pubblici e privati e con altre istituzioni della Toscana, accogliere ogni contributo, anche solo morale da parte della cittadinanza.

La Fondazione potrà compiere altresì qualsiasi operazione, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, acquisire immobili in Proprietà, in locazione, leasing o comodato, da utilizzare quale sede legale o amministrativa o come sede delle attività previste dal presente statuto, cooperare con altri enti partecipare a società, consorzi, associazioni che perseguano finalità analoghe a quelle proprie della fondazione, aprire conti correnti effettuare depositi investire i proventi della sua attività e porre in essere ogni attività mobiliare, immobiliare e finanziaria idonea a favorire l'attuazione delle finalità della fondazione, il tutto nei limiti e nel rispetto della vigente normativa in materia.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ivi comprese le attività accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, purché nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 3

omissis

(ultimo comma)

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

omissis

Nel caso in cui, qualunque ne sia la causa, taluno dei componenti venga a mancare, è fatto obbligo al soggetto preposto alla sua nomina di comunicare il nominativo del soggetto designato entro novanta giorni dalla richiesta inoltrata a mezzo raccomandata A.R. o PEC dal Consiglio di Amministrazione; in mancanza di detta comunicazione la nomina è fatta dal Consiglio di Amministrazione per cooptazione sino alla ricostituzione del plenum consiliare, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Analogamente, alla scadenza di ciascun mandato, è fatto obbligo ai soggetti deputati alla designazione dei componenti l'organo amministrativo di procedere alla nomina dei nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione mediante comunica-

zione scritta da inviarsi, a mezzo raccomandata A.R. o PEC, al Consiglio di Amministrazione uscente almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato stesso.

omissis;

Art. 11 - ADUNANZE

omissis

In casi d'urgenza può essere convocato a mezzo email, telegramma o telefax o altro strumento ritenuto idoneo ai fini di una corretta e tempestiva informazione e può svolgersi anche in audio-video conferenza a condizione che ogni consigliere possa conoscere i partecipanti e gli atti ed i documenti utilizzati.

omissis;

Art. 15 - BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO

Gli esercizi decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio preventivo ed il conto consuntivo, redatti secondo gli schemi previsti dalle norme di legge, dovranno rispondere ai requisiti della chiarezza e della completezza e dovranno essere accompagnati dalle relazioni programmatiche e scientifiche del Consiglio di Amministrazione, il primo e della sola relazione scientifica, il secondo, nonché dal parere del Collegio dei Revisori.

Essi dovranno essere approvati dal Consiglio stesso entro i termini previsti dall'art. 10 (dieci) del vigente statuto.

Art. 16 - UTILI

omissis

Durante la vita della Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ETS che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 17 - ESTINZIONE

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Se lo scopo della Fondazione diventerà impossibile da conseguire o se il suo patrimonio diventerà insufficiente ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'articolo 27 del codice civile o quelle di scioglimento previste dall'articolo 28 primo comma del codice civile, la Fondazione si estinguerà anche ai sensi dell'art.28 secondo comma del codice civile.

Nel caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio mobiliare ed immobiliare residuo è devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio competente del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), ad altro ente del Terzo Settore che svolga analoga attività, preferibilmente della Provincia di Firenze salva diversa destinazione eventualmente imposta dalla legge.

Art. 19 - NORME RESIDUALI

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto s'intendono richiamate le disposizioni del codice civile in tema di Fondazioni riconosciute nonché quelle dettate dal D.lgs. 117 del 2017, sue successive integrazioni o modificazioni e dal regolamento che potrà essere redatto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.";

- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale coordinato con le modifiche conseguenti a quanto sopra deliberato, composto di diciannove articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa vidimazione a norma di legge ed omessane la lettura da me Notaio per dispensa avutane dal comparente;

- di conferire al Presidente pieni poteri per inserire nello statuto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che, anche in modo non formale, venissero richieste dalle competenti autorità ai fini dell'iscrizione nel registro unico del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore sedici e minuti quaranta.

Il comparente di quest'atto consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia da me diretta e in parte a mano da me Notaio su nove pagine intere e parte della successiva fino alle firme di tre fogli, del quale ho dato lettura al comparente che dichiarato conforme alla sua volontà lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore di cui sopra.

F.to Rodorico Giorgi

F.to Simone Ghinassi Notaio

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita una fondazione denominata "**FONDAZIONE PROF. ENZO FERRONI - ETS**".

L'acronimo "ETS" dovrà essere utilizzato nella denominazione, in ogni segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione ha sede in Sesto Fiorentino, via della Lastruccia n. 3, presso il Consorzio inter-universitario per lo sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase CSGI, ubicato all'interno del Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi di Firenze.

ART. 2 - SCOPI

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

La Fondazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni;
- b) formazione universitaria e post-universitaria;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n.166 e successive modificazioni, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare, essa ha per oggetto lo sviluppo e la ricerca scientifica nei seguenti campi: metodologie e tecniche per la conservazione dei beni culturali; scienze delle superfici dei colloidi, delle inter- fasi e dei nanosistemi e loro applicazioni per il trasferimento tecnologico, anche in relazione alle tematiche connesse alla conservazione e al restauro dei beni culturali.

A tal fine essa potrà:

- organizzare la ricerca mediante raccolte e ordinamento di pubblicazioni. documenti. dati ecc ..
- sovvenzionare l'attività di ricercatori o docenti italiani e stranieri presso strutture toscane;
- attuare seminari, corsi, convegni ed ogni altra iniziativa atta a favorire l'approfondimento e lo scambio di conoscenze scientifiche;
- finanziare borse di studio per studenti meritevoli e bisognosi mediante l'erogazione di sussidi;
- promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da distribuire insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio per le medesime finalità;

- attrarre investimenti, risorse e talenti, concorrendo alla crescita innovativa.

Nelle suddette attività la Fondazione avrà cura di promuovere e favorire, preferibilmente, la collaborazione con enti pubblici e privati e con altre istituzioni della Toscana, accogliere ogni contributo, anche solo morale da parte della cittadinanza.

La Fondazione potrà compiere altresì qualsiasi operazione, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, acquisire immobili in Proprietà, in locazione, leasing o comodato, da utilizzare quale sede legale o amministrativa o come sede delle attività previste dal presente statuto, cooperare con altri enti partecipare a società, consorzi, associazioni che perseguano finalità analoghe a quelle proprie della fondazione, aprire conti correnti effettuare depositi investire i proventi della sua attività e porre in essere ogni attività mobiliare, immobiliare e finanziaria idonea a favorire l'attuazione delle finalità della fondazione, il tutto nei limiti e nel rispetto della vigente normativa in materia.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ivi comprese le attività accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, purché nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 3 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla somma ricevuta, a titolo di legato, dal prof. Enzo Ferroni, quale somma ricavata dalla liquidazione dei beni di proprietà di quest'ultimo al momento della sua morte.

Tale patrimonio potrà essere incrementato con altre donazioni, sia mobiliari che immobiliari, oblazioni, legati, contribuzioni ed erogazioni di quanti apprezzino e condividano gli scopi propri della Fondazione ed abbiano la volontà di contribuire al loro conseguimento.

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 - ENTRATE

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- dai redditi del patrimonio;
- da ogni eventuale elargizione o contributo di terzi destinato a finanziare iniziative specifiche e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- da ogni reddito derivante da beni temporaneamente affidati

alla Fondazione anche fiduciariamente;

- dall'esercizio di attività accessorie, connesse o strumentali agli scopi della Fondazione.

Art. 5 - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- Il Vice-Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione; .
- Il Collegio dei Revisori;
- Il Segretario Generale.

Art. 6 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nomina e revoca di procuratori.

Il Presidente è nominato per la prima volta nella persona del prof. Piero Baglioni, e successivamente, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con i terzi;
- cura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento da lui ritenuto opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro venti giorni dalla sua adozione.

Art.7 - VICE-PRESIDENTE

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente di cui fa le veci in caso di assenza od impedimento con uguali poteri.

Art. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quello nominato in sede di costituzione della Fondazione, i cui componenti sono stati designati dall'esecutore testamentario del defunto prof. Enzo Ferroni e durano in carica per i primi quattro anni, è composto di (5) cinque membri, nominati:

- due, dal Rettore dell'Università degli studi di Firenze;
- tre, dal Presidente del Consorzio interuniversitario per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase (CSGI).

Nel caso in cui, qualunque ne sia la causa, taluno dei componenti venga a mancare, è fatto obbligo al soggetto preposto alla sua nomina di comunicare il nominativo del soggetto designato entro novanta giorni dalla richiesta inoltrata a mezzo raccomandata A.R. o PEC dal Consiglio di Amministrazione; in mancanza di detta comunicazione la nomina è fatta dal Consiglio di Amministrazione per cooptazione sino alla ricostituzione del plenum consiliare, con deliberazione adottata a maggioranza

assoluta dei suoi componenti.

Analogamente, alla scadenza di ciascun mandato, è fatto obbligo ai soggetti deputati alla designazione dei componenti l'organo amministrativo di procedere alla nomina dei nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta da inviarsi, a mezzo raccomandata A.R. o PEC, al Consiglio di Amministrazione uscente almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato stesso.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro esercizi e possono essere confermati per più mandati; non possono tuttavia rimanere in carica per più di due mandati consecutivi.

L'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con qualsiasi carica politica rivestita al momento della nomina o da meno di tre anni.

La candidatura a ricoprire dette cariche produrrà l'immediata decadenza dalla carica di consigliere della Fondazione.

Art. 9 - DECADENZA ED ESCLUSIONE

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica:

- dopo quattro assenze consecutive non giustificate;
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità;
- qualora si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

Sono cause di esclusione:

- il mancato rispetto di norme statutarie e/o regolamentari;
- il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio od al buon nome della Fondazione.

L'esclusione è deliberata, su iniziativa di chiunque, dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 10 - POTERI

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- eleggere il Presidente ed il Vice-Presidente;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori;
- nominare il Segretario Generale, il quale, su delega del Presidente, può convocare il Consiglio di Amministrazione;
- compiere tutti gli atti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, necessari per il perseguimento delle finalità della Fondazione;
- deliberare, a maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei suoi componenti, le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione;
- istituire Comitati, Commissioni, richiedere consulenze, redigere ed approvare regolamenti;
- redigere ed approvare entro il 15 dicembre di ciascun anno, il bilancio preventivo dell'anno successivo, ed entro il mese di aprile il conto consuntivo dell'anno precedente;

- deliberare erogazioni e/o contributi da parte della Fondazione purché strettamente connessi alle finalità statutarie proprie della Fondazione medesima.

Le competenze elencate non sono delegabili.

Art. 11- ADUNANZE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello della data fissata per l'adunanza, contenente l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'elenco delle materie oggetto di trattazione. L'avviso può essere recapitato anche per via telematica.

Su delega scritta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato dal Segretario Generale nel rispetto delle modalità e dei termini contenuti nel presente articolo.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria due volte l'anno - per l'approvazione dei bilanci e per la programmazione delle attività della Fondazione - ed in via straordinaria quando il Presidente, od almeno tre consiglieri lo ritengano opportuno.

In casi d'urgenza può essere convocato a mezzo email, telegramma o telefax o altro strumento ritenuto idoneo ai fini di una corretta e tempestiva informazione e può svolgersi anche in audio-video conferenza a condizione che ogni consigliere possa conoscere i partecipanti e gli atti ed i documenti utilizzati.

Fatta eccezione per le deliberazioni che comportano per la Fondazione un impegno di spesa di importo pari o superiore ad euro 30.000,00 (trentamila/00) annui - anche attraverso impegni di spesa frazionati di singolo ammontare inferiore al predetto limite - per l'adozione delle quali è necessaria l'unanimità dei consensi, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti a condizione che all'adunanza siano intervenuti la maggioranza dei consiglieri in carica.

ART. 12 - REVISORE

Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Dura in carica quattro esercizi e può essere sempre riconfermato.

Il Revisore controlla l'amministrazione della Fondazione, vigila sull'osservanza delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti e, in particolar modo, sulla regolare tenuta della contabilità.

Il Revisore partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Al Revisore potrà essere attribuito dal Consiglio di Amministrazione un compenso annuo oltre al rimborso spese.

Art. 13 - IL SEGRETARIO GENERALE

E' nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica

quattro esercizi e può essere confermato anche più volte consecutivamente.

Spetta al Segretario Generale di curare la materiale esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, redigere i relativi verbali e di provvedere alle normali incombenze della Fondazione.

Su delega scritta del Presidente, spetta al Segretario Generale convocare il Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle modalità e dei termini contenuti nell'articolo 11 (undici) del presente statuto.

Art. 14 - LIBRI VERBALI

Sono conservati presso la sede della Fondazione i libri dei verbali del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, ove dovranno essere riportate, in ordine cronologico, le relative deliberazioni; i verbali dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale ed approvati dall'organo cui si riferiscono nella prima riunione successiva.

Art. 15 - BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO

Gli esercizi decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio preventivo ed il conto consuntivo, redatti secondo gli schemi previsti dalle norme di legge, dovranno rispondere ai requisiti della chiarezza e della completezza e dovranno essere accompagnati dalle relazioni programmatiche e scientifiche del Consiglio di Amministrazione, il primo e della sola relazione scientifica, il secondo, nonché dal parere del Collegio dei Revisori.

Essi dovranno essere approvati dal Consiglio stesso entro i termini previsti dall'art. 10 (dieci) del vigente statuto.

Art. 16 - UTILI

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione nonché di quelle ad esse direttamente connesse.

Durante la vita della Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ETS che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 17 - ESTINZIONE

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Se lo scopo della Fondazione diventerà impossibile da conseguire o se il suo patrimonio diventerà insufficiente ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'articolo 27 del codice civile o quelle di scioglimento previste dall'articolo 28 primo comma del codice civile, la Fondazione si estinguerà anche ai sensi dell'art.28 secondo

comma del codice civile.

Nel caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio mobiliare ed immobiliare residuo è devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio competente del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), ad altro ente del Terzo Settore che svolga analoga attività, preferibilmente della Provincia di Firenze salva diversa destinazione eventualmente imposta dalla legge.

Art. 18 - GRATUITA'

Tutte le cariche e gli incarichi statutari nonché le prestazioni fornite da organismi della Fondazione sono gratuite, ad eccezione di quelle del Revisore.

Questa norma potrà essere modificata solo con il voto favorevole di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica.

Le spese potranno essere rimborsate solo nella misura preventivamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione e ratificata dal Collegio dei Revisori prima della loro attribuzione.

Art. 19 - NORME RESIDUALI

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto s'intendono richiamate le disposizioni del codice civile in tema di Fondazioni riconosciute nonché quelle dettate dal D.lgs. 117 del 2017, sue successive integrazioni o modificazioni e dal regolamento che potrà essere redatto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

F.to Rodorico Giorgi

F.to Simone Ghinassi Notaio

Certifico io sottoscritto, dott. Simone Ghinassi, Notaio in Firenze, iscritto al Ruolo del distretto notarile di Firenze Pistoia e Prato, che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento originale analogico a mio rogito, munito degli allegati e firmato a norma di legge.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Firenze, li 30 luglio, nel mio studio, piazza D'Azeglio 20.

File firmato digitalmente dal Notaio Simone Ghinassi